

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;

d) della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;

e) delle caratteristiche di professionalità del personale presente nella struttura.

2. Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.

#### Art. 8.

##### *Norme finali*

1. I decreti di riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplinano le modalità per la soppressione o la trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti conforme alla normativa comunitaria di cui all'art. 1, garantendo comunque il completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore della sanità, possono essere confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art. 1, comma 1, esclusivamente per le tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-92.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

#### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*, MARTELLI

91G0301

#### DECRETO LEGISLATIVO 8 agosto 1991, n. 258.

Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

#### EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

1. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato del presente decreto è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio delle seguenti attività professionali:

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

2. L'elenco di cui all'allegato è modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, in conformità ad eventuali modifiche ed integrazioni delle direttive comunitarie.

3. I diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini degli stessi,

che soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, ma non corrispondono alle denominazioni figuranti nell'allegato al presente decreto, sono assimilati, a tutti gli effetti, ai diplomi, certificati e altri titoli di cui al comma 1, se sono corredati di un attestato che certifichi che sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli specificati nell'allegato al presente decreto.

#### Art. 2.

1. Per ottenere, mediante l'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista l'interessato deve presentare al Ministero della sanità domanda in lingua italiana, in carta da bollo, nella quale sia indicata anche la provincia presso il cui ordine dei farmacisti si chiede l'iscrizione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) uno dei titoli previsti dall'allegato in originale o copia autenticata;

b) un estratto del casellario giudiziale, ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza;

c) un certificato di cittadinanza;

d) un certificato sulle condizioni di salute dell'interessato, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione.

2. I documenti di cui al comma 1, devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

3. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1, non devono essere di data anteriore a tre mesi.

4. Restano ferme le disposizioni che prevedono ulteriori requisiti per l'esercizio delle singole attività di cui all'art. 1.

#### Art. 3.

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione entro due mesi dal ricevimento e provvede a trasmettere gli atti all'ordine dei farmacisti della provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo.

2. Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri

titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo di cui all'allegato.

3. Nel caso in cui il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori dal territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alla competente autorità dello Stato di origine o provenienza.

4. Per il periodo di tempo necessario ad acquisire la conferma di cui al comma 2, o le informazioni di cui al comma 3, il termine di due mesi è sospeso. La procedura di ammissione riprende dopo tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.

5. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio.

6. Il rigetto della domanda da parte del Ministero della sanità è motivato.

7. Il competente ordine provinciale dei farmacisti, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e della relativa documentazione inviate dal Ministero della sanità, completa la procedura per l'iscrizione all'ordine stabilita dalle vigenti norme.

8. In caso di dubbi insorti o di fatti conosciuti successivamente alla ammissione dell'interessato all'esercizio professionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5.

9. Il cittadino di un Paese comunitario che abbia ottenuto la iscrizione all'ordine dei farmacisti ai sensi del presente decreto ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e mansioni disciplinari previsti per i farmacisti italiani:

#### Art. 4.

1. Il Ministero della sanità invia, a richiesta, alle autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee tutte le informazioni relative a misure di carattere disciplinare, nonché a sanzioni penali connesse all'esercizio della professione, adottate nei confronti degli iscritti agli ordini dei farmacisti che abbiano chiesto di esercitare la professione in un Paese comunitario. A tal fine i competenti ordini dei farmacisti danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

2. I cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee ai quali è stato consentito l'esercizio della professione di farmacista ai sensi del presente decreto hanno diritto di far uso del titolo di formazione conseguito nel paese d'origine o provenienza nella lingua di tale Stato, anche in forma abbreviata. Il titolo deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'Istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. L'istituzione di un rapporto di lavoro con le strutture sanitarie pubbliche è disciplinata dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

## Art. 5.

1. Ai cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee, in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una formazione conclusa prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, è riconosciuto il titolo di farmacista ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con un attestato, rilasciato dalla competente autorità, che comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli Stati membri delle Comunità europee, purché detta attività sia regolamentata in tale Stato.

2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:

a) attestano una formazione iniziata prima dell'unificazione tedesca;

b) danno diritto all'esercizio delle attività di farmacista in tutto il territorio della Germania, alle stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorità competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente decreto;

c) sono corredati di un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente in Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste dall'art. 1, purché regolamentata in tale Stato.

## Art. 6.

1. Gli ordini provinciali dei farmacisti, in occasione dell'iscrizione dei cittadini di Stati membri delle Comunità europee in possesso dei titoli di cui all'allegato, curano, ove occorra a giudizio degli ordini stessi, con spese a carico degli interessati che gli iscritti acquisiscano esaurienti informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulle norme deontologiche vigenti in Italia, nonché le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

## Art. 7.

1. I farmacisti iscritti ad un ordine provinciale italiano che si trasferiscono in un altro Paese membro delle Comunità europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine stesso.

## Art. 8.

1. Il primo comma, dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

«È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità».

## Art. 9.

1. Nel caso in cui la Repubblica ellenica proceda al riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di cui all'allegato, rilasciati dagli altri Stati membri delle Comunità europee soltanto per l'esercizio in qualità di lavoratore dipendente dell'attività di farmacista, il certificato di cui al punto d) dell'allegato avrà valore in Italia solo ai fini dell'esercizio dell'attività di farmacista in qualità di lavoratore dipendente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

## COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

## ALLEGATO A

## DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI FARMACISTA

a) in Belgio:

Il «diplôme légal de pharmacien/wettelijk diploma van apoteker» (diploma legale di farmacista) rilasciato dalle facoltà di medicina e di farmacia delle università, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali per l'insegnamento universitario;

b) in Danimarca:

bevis for bestaet farmaceutisk kandidateksamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato in farmacia);

c) in Germania:

«Zeugnis über die staatliche Pharmazeutische Prüfung» (certificato dell'esame di Stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti;

## d) in Grecia:

πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών, ικανότητας άσκησης της φαρμακευτικής, χορηγούμενο μετά κλασική εξέταση (il certificato che attesta la capacità di esercitare l'attività di farmacista, rilasciato dalle autorità competenti al termine di un esame di Stato).

## c) in Francia:

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalle università o il diploma di Stato di dottore in farmacia rilasciato dalle università;

## f) in Irlanda:

il certificato di «Registered Pharmaceutical Chemist»;

## g) in Italia:

il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato;

## h) in Lussemburgo:

il diploma di Stato di farmacista rilasciato dalla commissione statale di esame e vidimato dal Ministero della pubblica istruzione;

## i) nei Paesi Bassi:

het getuigschrift van met goed gevdg afgelegd apothekersexamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di farmacista);

## j) nel Regno Unito:

il certificato di «Registered Pharmaceutical Chemist».

## k) in Spagna:

titulo de licenciado en farmacia (titolo di laureato in farmacia, rilasciato dal Ministero dell'educazione e di scienza o dalle università);

## l) in Portogallo:

Carta de curso de licenciatura em Ciências Parmaceuticas (diploma di laurea in scienze farmaceutiche, rilasciato dalle università).

91G0302

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
3 luglio 1991, n. 259.

**Regolamento recante i requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto l'art. 59, comma terzo, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l'accesso ai ruoli diversi da quelli del personale che esplica funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 25 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 232, concernente i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Requisiti attitudinali - Disposizione generale*

1. I candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico o tecnico e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono sottoposti ad esame diretto ad accertarne l'idoneità attitudinale per l'espletamento del servizio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica o sanitaria.

**Art. 2.**

*Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e vice revisore dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato.*

1. I requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per la nomina ad operatore tecnico e revisori dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici della Polizia di Stato sono i seguenti:

a) livello evolutivo che consenta il processo di integrazione dei tratti salienti della personalità, tenuto conto della maturazione globale, dell'esperienza di vita, della stima di sé e del senso di responsabilità;

b) controllo emotivo inteso come capacità di contenere i propri atti dominando o inibendo manifestazioni emotivo-impulsive;

c) efficienza intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate e denoti capacità di osservazione e adeguati poteri mnemonici ed attentivi;